

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO

Provincia di Cuneo



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 18/12/2025

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

[ART: 1. Oggetto e norme di riferimento](#)

[ART: 2. Definizioni](#)

[ART: 3. Garanzie](#)

[ART: 4. Finalità istituzionali dell'impianto e Patti per la sicurezza](#)

definito.

[ART: 5. Caratteristiche tecniche dell'impianto](#)

[ART: 6. Videosorveglianza partecipata](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPO II - SOGGETTI INTERESSATI E RELATIVI OBBLIGHI E COMPETENZE

Errore. Il

segnalibro non è definito.

[ART: 7. Titolare e Responsabile della Protezione dei dati \(DPO\)](#)

definito.

[ART: 8. Funzionario designato ed Amministratore di sistema](#)

definito.

[ART: 9. Gestore di sistema](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 10. Autorizzati](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 11. Accesso alla sala di monitoraggio](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 12. Accesso alle immagini registrate ed al server dedicato](#)

definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 13. Competenze operative e risorse](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 14. Modalità di trattamento dei dati](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 15. Finalità e casi in cui è consentito l'accesso alle immagini](#)

definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 16. Pubblicità dell'impianto](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 17. Diritti dell'interessato](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 18. Accesso ai filmati](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 19. Cessazione del trattamento](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 20. Limiti alla utilizzabilità di dati personali](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 21. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali](#)

definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 22. Comunicazione](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 23. Sicurezza dei dati](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

Errore. Il

segnalibro non è definito.

[ART: 24. Tutela](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 25. Sanzioni](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 26. Modifiche regolamentari](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 27. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 28. Body Cam e Dash Cam](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 29. Telecamere modulari e riposizionabili \(foto trappole\)](#)

definito.

Errore. Il segnalibro non è definito.

[ART: 30. Altri strumenti di videoripresa – Elenco impianti di videosorveglianza.](#)

segnalibro non è definito.

Il

[ART: 31. Disposizioni finali](#)

Errore. Il segnalibro non è definito.

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART: 1. OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto - che si realizza cioè a distanza mediante dispositivi di ripresa video, captazione di immagini ed eventuale conseguente analisi, collegati a un centro di controllo e coordinamento - installati in luoghi pubblici ed aperti al pubblico.

Qualora le immagini riprese dal sistema rendano le persone identificabili, costituiscono dati personali: in tali casi, la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali posti in essere dal Comune di Sommariva Perno mediante il proprio impianto di videosorveglianza, al fine di proteggere gli stessi facendo crescere la fiducia dei cittadini nel mondo digitale.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia:
 - al Codice in materia di protezione dei dati personali DL 196/2003 'Testo unico sulla privacy', così come modificato dal D.L. 8-10-2021, n. 139 (''CAPIENZE'') coordinato con L. conversione 3- 12-2021 n. 205 ';
 - al Decreto del Ministro Interno 5 agosto 2008;
 - ai Provvedimenti del Garante Privacy in materia di videosorveglianza 29.11.2000, 29.04.2004 e 8.04.2010;
 - D.P.R. 15/01/2018 n. 15 "Regolamento a norma dell'art. 57 D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per la finalità di polizia, da organi, uffici o comandi di polizia;
 - al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR), e conseguente D.Lgs. 101/2018, relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - alla L. 48/2017 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";
 - al Decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017 "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia";
 - al D.Lgs. 51/2018 che ha recepito la Direttiva Ue 2016/680 (c.d. 'Direttiva Polizia) relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità

competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

- alla circolare del Ministero dell'Interno del 2 marzo 2012 recante "Sistemi di videosorveglianza in ambito comunale";
- alla Direttiva del Ministro dell'Interno 30 aprile 2015 "Nuove linee strategiche per il controllo coordinato del territorio";
- alle circolari del Capo della Polizia del febbraio 2005, agosto 2010 e giugno 2017;
- alle Linee Guida per i Comuni sulla videosorveglianza emanate da Anci e Garante Privacy lo 03.11.2010
- alle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate in sede di Conferenza Unificata il 24 gennaio 2018;
- Linee Guida sulla videosorveglianza n. 3/2019 dell'EPDB (Garante privacy europeo) emanate il 29.01.2020;
- FAQ del Garante Privacy del 05.12.2020.
- Linee guida n. 5/2022 del EPDB del 12.05.2022 sul riconoscimento facciale; Provvedimento Garante Privacy n. 119 del 07.04.2022.

ART: 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- b) per "banca dati", il complesso di dati personali trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata e gli eventuali mezzi di trasporto;
- c) per DPIA (Data Protection Impact Assessment, documento di analisi del rischio e valutazione di impatto) di cui all'articolo 35 del Regolamento e degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 51/2018 obbligatoria nei casi indicati;
- d) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- e) per "titolare", il sindaco pro tempore, legale rappresentante del Comune di Sommariva Perno, a cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

- f) per 'DPO (Data Protection Officer), Responsabile della Protezione dei dati il soggetto tecnico qualificato nominato dal Titolare per tutti i trattamenti e attività previste dall'art. 39 del GDPR;
- g) per 'dirigente designato' il soggetto interno all'Ente cui è affidata la vigilanza sulla raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo delle immagini rilevate dall'impianto;
- h) per "amministratore di sistema" la/e persona/e cui è/sono attribuite le credenziali per accedere al server unico dedicato alle immagini della video sorveglianza;
- i) per "incaricati", le persone autorizzate dal dirigente designato a monitorare le immagini, a mettere in atto le misure di sicurezza atte a custodire le strumentazioni ed i supporti di registrazione e, nei casi e con le modalità previste, a trattare le immagini;
- j) per "gestore di sistema", la/e persona/e incaricata/e di garantire - previa disponibilità delle necessarie risorse economiche - l'efficienza tecnica dell'intero impianto di video sorveglianza e l'acquisto di risorse tecnologiche;
- k) per "sistema" l'insieme delle apparecchiature tecnologiche ed informatiche che costituiscono l'impianto di video sorveglianza;
- l) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- m) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- n) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- q) per "codice" il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 101/2018).

ART: 3. GARANZIE

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di video sorveglianza installato nel territorio del Comune di Sommariva Perno, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone durante il loro passaggio in

luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare riferimento alla riservatezza ed alla tutela dell'identità personale.

2. Il presente regolamento garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

ART: 4. FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO E PATTI PER LA SICUREZZA

1. L'impianto di video sorveglianza comunale, anche in relazione a quanto previsto dal Decreto del Ministro Interno 5 agosto 2008 e dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" (c.d. 'riforma Minniti') e dalle linee guida approvate il 26 luglio 2018 dalla Conferenza stato – città ed autonomie locali, è finalizzato ad assicurare una maggiore sicurezza urbana ai cittadini sia con la necessaria funzione di prevenzione sia permettendo:
 - a) di acquisire prove utili per accertare e reprimere fatti criminosi riguardanti:
 - la criminalità diffusa, in particolare quella di tipo predatorio e gli episodi di microcriminalità;
 - gli atti di vandalismo o danneggiamento contro immobili, beni e impianti di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale;
 - l'abbandono indiscriminato di rifiuti pericolosi in siti a rischio nei quali siano risultati inefficaci o inattuabili altre misure e tutta la normativa prevista in materia di conferimento dei rifiuti prevista dagli appositi regolamenti comunali ed ordinanze sindacali, ai sensi del Provvedimento Garante Privacy dell'08.04.2010 punto 5.2 e Faq del Garante del 05.12.2020
 - le altre attività illecite di natura amministrativa (riferimento art. 13 c. 1 della L. 689/'81);
 - le infrazioni stradali che siano state accertate mediante strumenti di rilevamento, a funzionamento completamente automatico ed omologati dal competente Ministero, idonei alla lettura OCR delle targhe (con o senza telecamere di contesto come supporto), secondo le specifiche disposizioni tecniche stabilite dal Codice della Strada, nonché di rilevare e controllare le targhe dei veicoli in transito attraverso telecamere per la lettura targa in grado di leggere le targhe e trasformarle in una stringa alfanumerica, al fine di poter disporre di utili elementi per l'avvio di eventuali accertamenti connessi con la sicurezza urbana per prevenire e sanzionare irregolarità di tipo amministrativo;

- b) di monitorare il traffico (anche al fine di razionalizzare l'azione delle pattuglie di Polizia sul territorio, verificare la dinamica di sinistri eventualmente ripresi dalle immagini ed individuare possibili potenziali situazioni di pericolo per la circolazione veicolare e pedonale);
 - c) di tutelare in particolare minori e anziani (garantendo loro un più elevato grado di sicurezza in alcune particolari aree della Città);
 - d) di supportare le attività istituzionali dell'Ente;
 - e) di attivazione di uno strumento attivo di protezione civile sul territorio comunale;
 - f) di controllare aree pubbliche o aperte al pubblico in occasione di eventi a rilevante partecipazione di pubblico;
 - g) rilevazione di dati anonimi per l'analisi dei flussi di traffico per la predisposizione di pianificazioni in termini di mobilità.
2. L'impianto di video sorveglianza comunale - al fine di divenire reale strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di polizia su tutto il territorio e favorire in ogni modo la collaborazione tra i vari attori per il potenziamento della sicurezza partecipata ed integrata - può essere connesso direttamente con le centrali operative delle altre Forze di Polizia dello Stato operanti sul territorio.
 3. Per le medesime finalità l'impianto può eventualmente essere anche connesso con il Sistema Centralizzato Nazionale Transiti per la ricerca dei veicoli rubati - SCNTT - nel rispetto dei limiti e con le specifiche modalità previste dalla Legge.
 4. L'utilizzo condiviso - con sistematico accesso - del sistema di videosorveglianza da parte delle forze di Polizia Statali dovrà essere ratificato, ai sensi delle linee guida del 26 luglio 2018, con un apposito 'Patto per la sicurezza urbana' tra Sindaco e Prefetto ispirato ad un progetto di gestione integrata della sicurezza con il quale polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, guardia costiera e polizia locale, nel rispetto delle diverse prerogative e sotto il coordinamento della Prefettura, condividano strategie organizzative per ottenere una sempre più efficace azione di contrasto della criminalità organizzata.
 5. Alla firma del Patto dovrà seguire la stipula di un Protocollo operativo interforze che regolamenti l'uso della videosorveglianza da parte delle diverse forze di Polizia sulla base delle norme del presente Regolamento: in particolare, tale atto dovrà prevedere che chiunque interagisca con l'impianto sia un soggetto avente qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 CPP - munito di credenziali individuali di autenticazione - e dovrà soprattutto evidenziare gli obblighi di protezione dei dati e le connesse responsabilità da parte di ogni forza di polizia partecipante al Protocollo.
 6. Le sopra dette finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza comunale sono conformi alle funzioni istituzionali dell'Ente, in particolare a quelle demandate dal D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, dalle legge regionale 13 giugno

2003,1 n. 12, dal D.M. 5 agosto 2008, dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in Legge 24 luglio 2008 n. 125, dal D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in Legge 23 aprile 2009 n. 38 art. 6 per il quale " I comuni, per la tutela della sicurezza urbana possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico" sull'ordinamento della polizia locale, dallo statuto comunale e dal regolamento comunale vigente in tema di tutela della privacy.

7. L'impianto di video sorveglianza comunale non può essere utilizzato per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Ente, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro pubblici o Privati (Statuto dei lavoratori, L. 300/1970), né per irrogare sanzioni al C.d.S. diverse da quelle di cui al comma 1 lett. 'a' del presente articolo, né per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.
8. Il Comune di Sommariva Perno può acquisire da terzi, anche in comodato d'uso gratuito, i dispositivi, orientati cmq su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, che entreranno a far parte integrante del sistema di videosorveglianza comunale, previa la dovuta valutazione comunale con esito positivo in relazione al perseguimento di pubblici interessi e le necessarie preventive autorizzazioni/pareri del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I rapporti tra il Comune di Sommariva Perno e i privati saranno regolati da apposita convenzione anche in relazione all'accollo delle spese di manutenzione degli impianti.
9. Il Comune di Sommariva Perno promuove e attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio integrate con organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. A tal fine, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza o degli organi di polizia, può consentire l'utilizzo delle registrazioni video degli impianti comunali di videosorveglianza.

ART: 5. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO

1. Il trattamento dei dati personali inizia a seguito dell'attivazione e corretto funzionamento dell'impianto di video sorveglianza comunale.
2. L'impianto - sempre implementabile sulla base delle risorse economiche disponibili nel tempo in Bilancio - è costituito essenzialmente da:
 - h) una serie di strumenti di ripresa (telecamere), di tipo sia analogico che digitale, collegati all'impianto centralizzato unico per la registrazione delle immagini tramite rete informatica. Le telecamere, eventualmente anche dotate di brandeggio e zoom, possono essere utilizzate solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, non nelle proprietà private. Possono riprendere solo le immagini, non l'audio, in quanto in tal modo si realizzerebbe una intercettazione ambientale.
 - i) una serie di strumenti di rilevamento, a funzionamento, anche, completamente automatico ed, idonei alla lettura targhe OCR (con o senza telecamere di contesto come supporto) - da collocare ai principali varchi

viari di ingresso / uscita dalla Città e/o in aree più centrali, in particolare ove siano imposte restrizioni di accesso - muniti di software in grado di verificare in tempo reale i dati e/o la regolarità dei veicoli in transito ed utilizzati ai sensi del Provvedimento del Garante n. 08 del 04.07.2010 (art. 5.3), eventualmente muniti anche di algoritmi di analisi video, meta datazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti connessi a black list in grado di verificare in tempo reale la regolarità di un transito di un veicolo;

- j) un impianto di monitoraggio per la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere ad esso direttamente collegate, ubicato presso la sala operativa della Polizia Locale;
 - k) un dispositivo centralizzato unico per la registrazione e conservazione delle immagini riprese dalle telecamere (server dedicato, accessibile solo con password informatica);
 - l) strumenti elettronici portatili, di qualsiasi tipologia purché regolarmente omologati o che possano fungere da ausilio per gli agenti di polizia locali operanti e presenti al momento dell'infrazione per la verifica di veicoli non assicurati, con revisione scaduta, per il contrasto agli eccessi di velocità o per altre simili finalità - i quali diano luogo a cattura di immagini;
 - m) video camere mobili (c.d. 'fototrappole') utilizzabili in tutto il territorio comunale - nell'ambito delle attività istituzionali di Polizia Giudiziaria - per il monitoraggio, l'individuazione di attività illecite e la tutela del territorio e del decoro urbano, ove non risulti possibile (o non si riveli efficace) il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
3. Ove ricorrano specifiche e comprovate necessità di sicurezza degli operatori, può essere valutata l'opportunità di dotarsi ed utilizzare anche ulteriori strumenti - del tipo 'body cam' e 'dash cam' (ovvero telecamere indossate sopra la divisa o collocate sui veicoli di servizio) - al fine di attivarli in particolari contesti operativi secondo modalità stabilite in apposito disciplinare.

ART: 6. VIDEOSORVEGLIANZA PARTECIPATA

1. Allo scopo di disporre di una rete capillare di strumenti di controllo del territorio comunale attraverso il ricorso alla tecnologia, viene promossa la videosorveglianza partecipata, con il coinvolgimento dei privati i quali, previo accordo con il Comune di Sommariva Perno partecipano al potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale, acquistando e mettendo a disposizione di questo Ente proprie reti di telecamere da utilizzarsi per il controllo di spazi ed aree pubbliche, anche prospicienti edifici privati. La suddetta collaborazione offre al privato l'opportunità di fruire di un più alto livello di controllo del territorio, con la finalità di rafforzare la sicurezza urbana nell'area in cui risiede e, contestualmente, al Comune di Sommariva Perno di implementare il sistema di video sorveglianza cittadino. La videosorveglianza partecipata può coinvolgere privati, amministratori di condominio, centri commerciali naturali, associazioni di categoria, consorzi, imprese, esercizi

commerciali, pubblici esercizi, enti e associazioni del terzo settore, enti religiosi ed enti pubblici.

2. Per aderire al progetto "videosorveglianza partecipata" gli interessati devono presentare, idonei progetti al Comune di Sommariva Perno, da sottoporre a valutazione sia dal Comando di Polizia Locale che dal Settore innovazione tecnologica; gli impianti utilizzati nell'ambito dei progetti ritenuti ammissibili dovranno essere conformi alle disposizioni di legge afferenti la videosorveglianza e possedere una tecnologia compatibile ed integrabile con il sistema di videosorveglianza comunale.
3. Il Settore innovazione tecnologica verifica la congruità del progetto tenendo conto dei sottoelencati parametri:
 - idoneità degli strumenti tecnologici messi a disposizione del Comune di Sommariva Perno;
 - disponibilità di una linea di telecomunicazioni idonea ad interconnettersi con la rete comunale. Il Comando di Polizia Locale verifica l'idoneità del progetto tenendo conto dell'interesse che riveste sotto il profilo della sicurezza urbana il sito su cui si propone di installare le telecamere. Se l'istruttoria si definisce positivamente, il Comune di Sommariva Perno ed il soggetto proponente sottoscrivono una convenzione della durata di cinque anni. Detta convenzione in assenza di revoca espressa da parte del proponente da prodursi in forma scritta entro sei mesi dalla scadenza, si rinnova tacitamente di ulteriori cinque anni.

Il Comune di Sommariva Perno si riserva la potestà di rinunciare unilateralmente in qualsiasi momento alla sopra citata collaborazione offerta dal soggetto proponente.

Il proponente si accolla interamente i costi necessari per l'acquisto delle telecamere e degli accessori, per la connessione alla rete tecnologica comunale, per l'alimentazione elettrica dei dispositivi, i costi di installazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza, le spese per la sostituzione degli impianti ceduti al Comune di Sommariva Perno.

Il privato fornisce il suddetto impianto al Comune di Sommariva Perno che ne acquista l'esclusiva disponibilità: il soggetto proponente non può disporre di immagini, riprese video ovvero della gestione dei dispositivi di registrazione e del trattamento dei dati e delle immagini che restano di esclusiva competenza del Comune di Sommariva Perno.

Nei nuovi interventi infrastrutturali ricadenti all'interno degli ambiti di nuova urbanizzazione inseriti nei Piani urbanistici attuativi e, inoltre, realizzabili attraverso permesso di costruire, il Comune di Sommariva Perno può imporre al soggetto attuatore i costi della realizzazione e della tenuta in esercizio di un sistema di videosorveglianza, gestito interamente dal Comune che controlli gli accessi in uscita dalle strade di nuova costruzione.

Prima di essere messi in esercizio, i progetti afferenti la videosorveglianza partecipata sono sottoposti alla valutazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

I titolari di impianti di videosorveglianza già attivi nel Comune di Sommariva Perno, qualora le telecamere registrino immagini su aree pubbliche o su aree private aperte ad uso pubblico, dovranno regolarizzare la loro posizione proponendo al Comune di Sommariva Perno un progetto nelle forme disciplinate dal presente capo entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo col Comune di Sommariva Perno e previa stipula di apposite convenzioni, i soggetti privati che hanno ceduto i propri impianti di videosorveglianza all'ente, possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di polizia in caso di situazioni anomale.

CAPO II - SOGGETTI INTERESSATI E RELATIVI OBBLIGHI E COMPETENZE

ART: 7. TITOLARE E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)

1. Il Sindaco pro tempore, quale legale rappresentante del Comune di Sommariva Perno, è 'Titolare del trattamento dei dati personali' ed adempie a tutti i connessi obblighi previsti dalla Legge per tale carica. Lo stesso promuove la responsabilizzazione ('accountability') delle politiche dell'Ente relativamente al rispetto delle normative in materia di videosorveglianza e cura l'adozione di approcci che tengano costantemente conto del rischio che il trattamento dei dati può comportare per i diritti degli interessati.
2. Il Titolare - quando il trattamento dei dati possa comportare un rischio elevato per i diritti e la libertà delle persone interessate (in ragione del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti o per il gran numero di dati sensibili trattati o per altri fattori) - contestualmente all'avvio di utilizzo delle apparecchiature provvede a far redigere la 'DPIA' (Data Protection Impact Assessment) ovvero l'analisi del rischio con valutazione di impatto di cui all'articolo 35 della Delibera 467/2018 (GDPR): tale obbligo è stato ribadito dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati nelle Linee Guida 3/2019.
3. Il Titolare individua e nomina un Responsabile della Protezione dei dati 'DPO' (Data protection Officer, in riferimento agli artt. 37 – 39 del GDPR): lo stesso fornisce consulenza per la redazione della DPIA; si occupa dei 'data breach'; funge da punto di contatto per gli interessati, ricevendo le loro richieste per conto del Titolare, istruendole e fornendo loro riscontro; rendiconta al Garante circa eventuali reclami.

ART: 8. FUNZIONARIO DESIGNATO ED AMMINISTRATORE DI SISTEMA

1. Il Sindaco, quale Titolare del trattamento, individua con apposito atto:
 - n) il 'Funzionario designato' al trattamento dei dati personali acquisiti tramite videosorveglianza, normalmente individuato nel Comandante della Polizia Locale, il quale può delegare per iscritto tale carica ad uno dei componenti del Comando. Il Comandante vigila sulla raccolta, registrazione, conservazione ed utilizzo delle immagini rilevate dall'impianto in relazione al servizio di Polizia Locale per il tramite degli autorizzati ed è anche figura di riferimento per quanto concerne gli aspetti procedurali, ai sensi degli artt. 4-6 della L. 241/1990;
 - o) l'Amministratore di sistema', cioè colui / coloro che ha / hanno le credenziali per le quali non vengono applicati i filtri di profilazione al fine

di accedere al server unico dedicato alle immagini della videosorveglianza.

ART: 9. GESTORE DI SISTEMA

1. Nel medesimo Atto di cui all'articolo precedente, il Sindaco individua altresì il 'Gestore di sistema' al quale è affidata la gestione tecnica e manutentiva necessaria al funzionamento del sistema. Amministratore e Gestore di sistema possono coincidere nella medesima persona.
2. Il Titolare vigila sull'osservanza di quanto disposto con tale proprio Atto.

ART: 10. AUTORIZZATI

1. Successivamente all'emanazione dell'atto di cui all'art. 7 il Comandante, quale funzionario delegato, utilizzando l'atto di micro organizzazione del proprio Settore, nomina "autorizzati" tutti gli appartenenti alla Polizia Locale con qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale: gli stessi si occupano materialmente del monitoraggio quotidiano delle immagini del sistema e di custodire le strumentazioni ed i supporti di registrazione. Il Dirigente delegato affida inoltre ad alcuni autorizzati il compito di trattare le immagini secondo quanto previsto nel successivo Capo III.

Inoltre, potrà essere nominato, in qualità di ausiliario di polizia giudiziaria, altro personale di associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi delle leggi vigenti con decreto ministeriale, regionale o sindacale, nonché in qualità di "Autorizzato" al trattamento di cui al punto precedente.

2. Gli autorizzati in servizio - quando a questo comandati - utilizzano tutti i dispositivi di cui al precedente art. 5 (fototrappole, body cam e dash cam) che siano in disponibilità.
3. Le fototrappole, sulla base delle problematiche di servizio evidenziate e delle segnalazioni di controllo pervenute, vengono opportunamente collocate - direttamente dal personale di polizia o tramite apposito personale tecnico di fiducia all'uopo individuato - in prossimità dei siti da monitorare. Trascorso il lasso temporale stabilito il personale di polizia preposto ritira gli apparecchi dai siti, verifica le immagini e gestisce i relativi dati, avviando le eventuali procedure sanzionatorie di carattere amministrativo e/o penale nei confronti delle persone responsabili di violazioni. Le principali operazioni compiute tramite queste apparecchiature (in particolare: siti monitorati, date di inizio e fine delle riprese, data di prima visione delle immagini dopo il periodo di collocazione nel sito e data di cancellazione delle stesse) vanno sempre annotate su apposito registro, anche informatizzato.

Per evitare, in caso di furto di una fototrappola, la possibile dispersione di dati (c.d. 'data breach') ogni fototrappola, ovvero ogni scheda SD installata, dovrà essere opportunamente criptata e crittografata.

Ove possibile, possono anche essere utilizzate fototrappole munite di controllo da remoto.

4. Circa le body cam e dash cam che fossero eventualmente in dotazione, è predisposto apposito disciplinare contenente le precise modalità di impiego, al fine di garantire la correttezza del trattamento e l'utilizzabilità delle immagini. In particolare, tale disciplinare dovrà prevedere le circostanze in cui è ammessa l'attivazione dei dispositivi, i soggetti che autorizzano l'avvio delle riprese, tempi e modalità delle stesse ed i soggetti incaricati del prelievo dei dati; conterrà inoltre le procedure per l'utilizzo delle immagini registrate nonché le metodologie di cancellazione al termine del trattamento. Si farà opportuno riferimento alle indicazioni fornite dall'Autorità al Ministero dell'Interno nel 2014.

ART: 11. ACCESSO ALLA SALA DI MONITORAGGIO

1. La visione in diretta delle immagini nella sala di monitoraggio è esclusivamente consentita al Titolare, al Funzionario designato ed agli autorizzati, oltre che al Gestore di sistema limitatamente alle rispettive finalità tecniche.
2. La presenza nella sala di monitoraggio di persone diverse da quelle sopra indicate deve essere autorizzata, anche verbalmente, dal Funzionario designato, fatto salvo che si tratti di semplice transito nella sala di monitoraggio di persone dirette in uffici adiacenti, ovvero addette alla pulizia dei locali o ad altre questioni tecniche.

ART: 12. ACCESSO ALLE IMMAGINI REGISTRATE ED AL SERVER DEDICATO

1. L'accesso alle immagini registrate per effettuare operazioni di trattamento delle stesse (es. estrapolare, copiare su supporti, ecc.) è effettuato - per le finalità e nei casi di cui al successivo art. 14 - per via informatica ed è consentito solo al Titolare, al Funzionario designato ed agli autorizzati di cui all'art. 9 comma 1.
2. La visione delle immagini registrate è consentita anche al Gestore di sistema, limitatamente ad eventuali necessità di supporto tecnico ai sopra indicati soggetti ed in loro presenza.

ART: 13. COMPETENZE OPERATIVE E RISORSE

1. Compete al Sindaco, Titolare del trattamento dei dati personali ed Ufficiale di Governo - nell'ambito delle finalità stabilite dall'art. 4 comma 1 e tenuto conto degli apparati di rilevamento a disposizione - la precisa individuazione dei siti da sottoporre a video sorveglianza.
2. L'elenco dei siti individuati per la video sorveglianza sarà inserito nel medesimo Atto di cui ai precedenti artt. 7 e 8. Il Titolare potrà sempre - previa modifica del citato Atto - variare l'ubicazione ed il numero dei siti video sorvegliati al variare delle esigenze connesse al raggiungimento delle finalità stabilite dall'art. 4 comma 1, ovvero con riguardo agli apparati a disposizione.
3. Compete al Funzionario designato, verificare che ogni singola telecamera non riprenda in alcun modo aree private - con indebita intrusione nella privacy dei cittadini - disponendo, in collaborazione con il Gestore di Sistema, le necessarie modifiche all'angolo di visuale e/o allo zoom, ovvero individuando ogni altra possibile soluzione tecnica.
4. Compete al Gestore ed ai suoi collaboratori - previo espletamento delle eventuali necessarie procedure amministrative - mantenere in efficienza con i necessari interventi tecnici l'intero impianto di video sorveglianza ed occuparsi della individuazione, fornitura e posa in opera di nuove ed idonee risorse tecnologiche, anche con l'ausilio di specifiche professionalità esterne.
5. Nel Bilancio annuale sono previste le risorse economiche per:
 - garantire il funzionamento del servizio, consentendo la manutenzione in efficienza dell'intero impianto esistente e l'acquisto e posa in opera di nuove risorse tecnologiche, con assegnazione dei relativi Capitoli di Bilancio al Gestore di sistema;
 - nominare il 'DPO' (Data protection Officer)
 - far predisporre la 'DPIA' (Data Protection Impact Assessment).

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI

ART: 14. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali raccolti attraverso le riprese video effettuate da telecamere installate sul territorio comunale sono:
 - p) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - q) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso tenuto conto del lasso temporale stabilito dal comma successivo;
 - r) trattati con modalità volte a salvaguardare l'anonimato, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. Le immagini videoregistrate sono ordinariamente conservate per un periodo non superiore ai 7 (sette) giorni successivi alla rilevazione: tale termine (nel rispetto del principio di proporzionalità) può essere esteso a 90 giorni (o anche più, se necessario) ove vi siano documentate esigenze di indagine (eventualmente anche supportate da specifiche richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria e Prefettura) ovvero, nel caso dei dispositivi di lettura targhe, ai sensi dell'art. 10 c. 3 lett. u del D.P.R. n. 15/2018 (termine Massimo di 18 mesi). In tali casi è consentita la possibilità di salvare le sole immagini di interesse su supporti non riscrivibili, da conservare in modo protetto per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione, all'eventuale applicazione di sanzioni e la definizione del possibile contenzioso in conformità alla normativa.
3. Ove si renda necessario, per ulteriori particolari finalità, un ordinario allungamento del tempo di conservazione, occorre richiedere una verifica preliminare al Garante nei modi di Legge, evidenziando se l'aumento del tempo di conservazione è a carattere provvisorio o permanente.
4. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo da operare, allo scadere del termine previsto, l'integrale cancellazione automatica delle immagini, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
5. Relativamente alle immagini registrate dalle video camere mobili (c.d. 'fototrappole'), i 7 giorni di conservazione decorrono dal giorno in cui le stesse vengono per la prima volta visionate dopo il periodo di collocazione nei siti volta a volta individuati.
6. Relativamente alle immagini registrate dagli apparecchi 'bodycam' ovvero 'dash cam' eventualmente in dotazione, i 7 giorni di conservazione decorrono dal giorno in cui le stesse vengono registrate.

ART: 15. FINALITÀ E CASI IN CUI È CONSENTITO L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. L'accesso alle immagini registrate è consentito esclusivamente per il conseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4 comma 1.
2. I dati registrati possono essere visionati:
 - immediatamente sulla base di segnalazioni di atti potenzialmente illeciti rilevati da organi di polizia nell'esercizio delle proprie funzioni sul territorio, ovvero rilevati dalla visione delle immagini trasmesse in diretta, ovvero segnalati al momento per le vie brevi da cittadini;
 - a seguito di specifiche istanze scritte:
 - inoltrate da parte dell'Autorità Giudiziaria o dalle forze di polizia dello Stato, per acquisire elementi di prova per proprie indagini;
 - inoltrate da altri organi / autorità espressamente autorizzati da specifiche norme;
 - inoltrate dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi di un sinistro ripreso dall'impianto e in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente;
 - inoltrate dal difensore di persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391 quater c.p.p., il quale nell'ambito delle investigazioni difensive, può richiedere ed acquisire copia delle immagini di interesse;
 - inoltrate da parte di privati cittadini i quali, dichiarando di aver subito un atto illecito, ricerchino elementi di prova utili all'identificazione dei responsabili.
3. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui al comma precedente, l'incaricato della materiale evasione della richiesta dovrà garantire la correttezza delle operazioni di estrapolazione delle immagini di interesse e di riversamento delle stesse su supporto digitale, procedendo ad anonimizzare ogni dato relativo a persone estranee ai fatti di interesse.
4. Non è in ogni caso mai consentito fornire per le vie brevi a privati cittadini copia delle immagini, né far loro visionare immagini registrate.
5. Per finalità comunicative dell'Amministrazione possono essere utilizzate immagini provenienti dall'impianto di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione di individui.

ART: 16. PUBBLICITÀ DELL'IMPIANTO

1. I cittadini devono essere sempre informati del fatto che stanno accedendo in una zona videosorvegliata. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Reg. UE 2016/679, comunica ai cittadini la presenza dell'impianto anzitutto con una informativa di primo livello consistente in specifici cartelli affissi in prossimità dei luoghi in cui sono posizionate le

telecamere, realizzati secondo quanto previsto dal Garante Privacy. Il relativo modello è raffigurato nell'Allegato 1.

2. I cartelli con l'informativa:

- s) devono essere collocati prima del raggio di azione della/e telecamera/e, e non necessariamente nell'immediata vicinanza degli impianti: ove nello stesso sito fossero presenti più telecamere non sarà necessario un cartello per ogni telecamera;
- t) devono avere un posizionamento, un formato ed una visibilità tali da essere chiaramente individuabili in ogni condizione di illuminazione ambientale, in particolare in orario notturno.
- u) Per facilitare la presa conoscenza di coloro i quali accedono per la prima volta al Comune di Sommariva Perno, che la città è oggetto di un preciso programma di sicurezza e videosorveglianza, tali cartelli saranno apposti in punti strategici di ingresso e uscita sul territorio comunale.

3. Ove vengano utilizzati strumenti mobili / portatili di cui all'art. 5 comma 2 lettera 'e', potrà essere al momento apposto un cartello informativo nel solo caso risulti previsto da specifiche norme.

4. Nei luoghi in cui siano temporaneamente posizionate fototrappole o telecamere mobili, occorre distinguere:

- v) se il posizionamento dell'apparecchio è fatto su un'area privata, non è obbligatorio segnalarne la presenza con il cartello informativo, a condizione di essere stati autorizzati (anche verbalmente) dal proprietario dell'area;
- w) nel caso in cui il posizionamento avvenga su un'area pubblica o privata aperta al pubblico, è necessario esporre il cartello informativo per la durata delle riprese, fatti salvi i casi in cui sussistano finalità di sicurezza o necessità di indagine a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ovvero per prevenzione, accertamento o repressione di reati.

5. I conducenti dei veicoli che transitano in aree dove sono attivi sistemi elettronici di rilevamento automatico di violazioni al Codice della Strada devono essere informati della presenza di strumenti atti al rilevamento di immagini.

6. Sul sito istituzionale dell'Ente è resa inoltre disponibile l'informativa estesa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 10 del D Lgs 51/2018.

ART: 17. DIRITTI DELL'INTERESSATO

- 1. L'interessato al trattamento è la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali in riferimento agli specifici chiarimenti forniti dal GDPR, può essere solo una persona fisica e non una persona giuridica, un ente o una associazione.
- 2. Nel rispetto delle prerogative previste dal d.lgs. n.51/2018 e con riferimento agli artt. 15 – 22 e seguenti del Regolamento UE n. 2016/679 l'interessato, con apposita istanza motivata presentata al Titolare del trattamento utilizzando il

modello in allegato 2, può esercitare i diritti previsti relativamente a dati che lo riguardino e che possano essere stati trattati dal Titolare (tra cui quelli di informazione, accesso, cancellazione, opposizione, trasformazione in forma anonima, blocco, limitazione, ecc.).

3. L'istanza può essere fatta pervenire direttamente al protocollo comunale, ovvero spedita mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata.
4. Circa ogni istanza il Titolare, con il supporto del DPO, vi adempie entro 30 giorni dalla data di ricezione (ovvero fino a 90 giorni - previa comunicazione all'interessato di tale proroga - nel caso in cui ricorra giustificato motivo), comunicandone infine l'effettuato adempimento ovvero il motivato diniego. La risposta all'interessato deve essere concisa e resa con linguaggio semplice e chiaro.
5. Nel caso di esito negativo all'istanza, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART: 18. ACCESSO AI FILMATI

1. Al di fuori dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire ai cittadini copia delle immagini, salvo il rispetto della legge 241/1990.
4. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
6. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
7. Il cittadino vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere al designato del trattamento che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. Spetta all'organo di polizia procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal designato del trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

ART: 19. CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, l'Ente provvede ad eliminare definitivamente dal dispositivo centralizzato unico per la registrazione e conservazione delle immagini tutti i dati presenti.

ART: 20. LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle norme dell'art. 14 del D.L. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.

ART: 21. DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del D.L. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, al quale si fa rinvio.

ART: 22. COMUNICAZIONE

La materia è regolamentata per intero dall'art. 19 del D.L. 196/2003 aggiornato dal D.Lgs. 101/2018, al quale si fa rinvio.

ART: 23. SICUREZZA DEI DATI

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi sulla base di quanto disposto dal presente regolamento, dal documento per la sicurezza e protezione dati del Comune di Sommariva Perno, dalle "misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° agosto 2015 e comunque ai sensi dell'art. 32 Regolamento UE 2016/679 che dispone:

"Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento ed il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono tra le altre, se del caso:

- x) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- y) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza;
- z) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- aa) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
- bb) Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- cc) Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE NORME FINALI

ART: 24. TUTELA

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 100 e seguenti del D.L. 196/2003, dagli artt. 77 e seguenti del Regolamento 2016/679/UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dagli artt. 37 e seguenti del D.Lgs. 51/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

ART: 25. SANZIONI

La mancata osservanza degli obblighi previsti in materia di dati personali è sanzionata ai sensi delle vigenti Leggi nazionali e comunitarie, cui si fa rinvio.

ART: 26. MODIFICHE REGOLAMENTARI

Il presente Regolamento potrà essere in futuro aggiornato anche solo con Deliberazione di Giunta Comunale nel caso di recepimento di modifiche introdotte da nuove normative nazionali o comunitarie.

ART: 27. VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1. In osservanza al disposto di cui all'art. 35, comma 3 lett. C) Regolamento UE 679/2016, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il Sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'ente procederà ad una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Parimenti si procederà nei casi in cui il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
3. Nella valutazione d'impatto eventuale ci si atterrà agli aggiornamenti e chiarimenti applicativi anche successivi all'entrata in vigore del presente regolamento da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART: 28. BODY CAM E DASH CAM

1. Gli operatori di Polizia Locale possono essere dotati nello svolgimento di servizi operativi e di controllo del territorio delle Body Cam (ossia sistemi di ripresa

indossabili) e delle Dash Cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. n. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del D.Lgs. n. 51/2018 trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio dei compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela all'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria".

2. Il Comandante della Polizia Locale curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le microcamere devono essere attivate, dei soggetti autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate nel caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione dei dispositivi e dei dati trattati.
3. Le videocamere e le schede di memoria di cui sono dotati i sistemi di cui al comma precedente dovranno essere contraddistinte da un numero seriale che dovrà essere annotato in apposito registro recante il giorno, l'orario, i dati indicativi del servizio e la qualifica e nominativo del dipendente che firmerà la presa in carico e la restituzione.
4. La scheda di memoria, all'atto della consegna ai singoli operatori, non dovrà contenere alcun dato archiviato.
5. Il sistema di registrazione dovrà essere attivato solo in caso di effettiva necessità, ossia nel caso di insorgenza delle situazioni descritte al comma 1.
6. Spetta all'ufficiale di Polizia Giudiziaria che impiega direttamente la pattuglia o in mancanza alla Centrale Operativa impartire l'ordine di attivazione dei dispositivi, in relazione all'evolversi degli scenari di sicurezza e ordine pubblico che facciano presupporre criticità.
7. Lo stesso ne disporrà la disattivazione. Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un foglio di consegna, affideranno tutta la documentazione video realizzata all'Ufficiale responsabile, il quale provvederà alla sua consegna al Comando.
8. Il trattamento dei dati personali effettuati con simili sistemi di ripresa devono rispettare le disposizioni normative vigenti e quanto stabilito all'art.9 del presente Regolamento. In particolare i dati personali oggetto di trattamento debbono essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, per poi essere cancellati.

ART: 29. TELECAMERE MODULARI E RIPOSIZIONABILI (FOTO TRAPPOLE).

1. Il Comando di Polizia Locale, in applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, può dotarsi di telecamere riposizionabili, anche del tipo foto-trappola, con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose.
2. Analogamente, l'utilizzo di telecamere è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).
3. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di telecamere per le finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, costituisce trattamento di dati personali e non forma oggetto di disciplina specifica; al riguardo si applicano pertanto le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali e quelle del presente regolamento vengono raccolti solo i dati pertinenti e non eccedenti per il perseguimento delle finalità istituzionali del Titolare, fra cui la sicurezza urbana e la tutela ambientale; - le risultanze fotografiche sono utilizzate solo per accertare violazioni alle disposizioni in materia di utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose ed alle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti; - le risultanze fotografiche individuano unicamente gli elementi indispensabili per la redazione del verbale di accertamento delle violazioni, secondo quanto previsto dalla vigente normativa; le stesse non vengono inviate al domicilio del contravventore, ferma restando l'accessibilità da parte degli aventi diritto. La documentazione video-fotografica è resa disponibile a richiesta dell'intestatario del verbale, al momento dell'accesso vengono in ogni caso oscurati o resi comunque non riconoscibili persone o elementi non pertinenti alla violazione; - le immagini vengono conservate per il periodo strettamente necessario in riferimento alla contestazione e notificazione della violazione ed alla definizione del possibile contenzioso, fatte salve eventuali esigenze di ulteriore conservazione derivanti da una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di polizia giudiziaria; - le aree soggette a controllo recano l'informativa in ordine alla circostanza che viene svolta attività di registrazione di immagini e conseguente trattamento dei dati personali, a meno che non esistano finalità di sicurezza o necessità di indagini di polizia giudiziaria che la escludano; i dati rilevati sono accessibili anche per fini di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
4. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art.9 del presente Regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa.

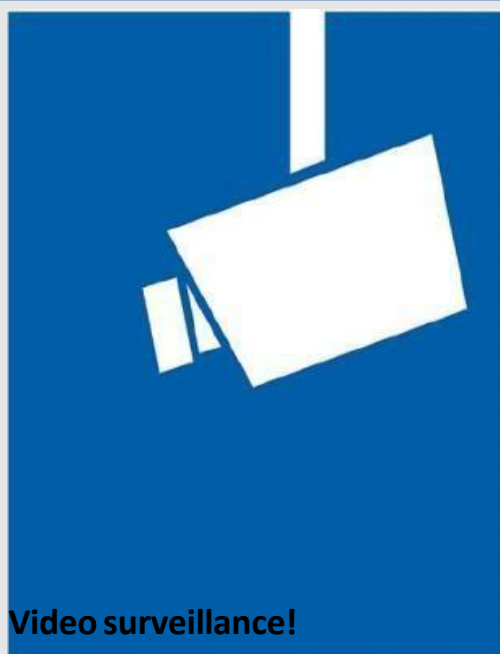
ART: 30. ALTRI STRUMENTI DI VIDEORIPRESA – ELENCO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA.

1. Il Comando di Polizia Locale, per lo svolgimento delle attività di competenza può dotarsi di ogni altra tecnologia di ripresa video e di captazione di immagini necessaria al raggiungimento delle finalità istituzionali.
2. In particolare può dotarsi di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto "droni", sia per l'esecuzione di riprese ai fini di tutela della sicurezza urbana e protezione civile, sia per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.
3. In ogni caso, i dispositivi e il loro utilizzo devono essere conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla regolamentazione adottata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e al Codice della Navigazione.
4. Le modalità di impiego dei dispositivi in questione saranno disciplinate con apposito provvedimento del Comando di Polizia Locale.
5. In ogni caso le modalità di trattamento e di conservazione dovranno rispettare quanto indicato dall'art. 9 del presente Regolamento, nonché quanto disposto dalla vigente normativa. 6. In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli impianti di videosorveglianza fissi, sono quelli indicati nell'elenco (con eventuale planimetria) predisposta dal competente settore tecnico che provvederà al periodico aggiornamento.

ART: 31. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme legislative vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento, dopo la deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, è pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo il caso che venga approvato con immediata eseguibilità.
3. A seguito dell'approvazione, il nuovo testo regolamentare come sopra modificato abroga e sostituisce integralmente quello approvato in precedenza.

ALLEGATI



L'informativa completa sul trattamento dei dati è disponibile sul sito internet dell'Ente:
www.comune.sommarivaperno.cn.it

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DAL COMUNE DI **Sommariva Perno (CN)**, **Piazza Guglielmo Marconi, 8 (Titolare del Trattamento)**

I CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) SONO DISPONIBILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE

LE IMMAGINI SARANNO CONSERVATE PER UN PERIODO **MASSIMO DI 7 GIORNI** SUCCESSIVI ALLA RILEVAZIONE DELLE STESSE, FATTO SALVO QUANTO PREVISTO DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE, OVVERO DA PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITA' DI CONTROLLO.

LE IMMAGINI POTRANNO ESSERE MESSE A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E DEGLI ORGANI DI POLIZIA.

FINALITÀ DELLA VIDEOSORVEGLIANZA: **Attività di polizia giudiziaria, pubblica sicurezza e di polizia amministrativa. Prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di criminalità. Prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa. Tutelare la sicurezza urbana, l'ordine, il decoro e la quiete pubblica. Rilevare i comportamenti illeciti relativi all'abbandono di rifiuti. Rilevare le infrazioni al codice della strada, monitorare il traffico cittadino ed i relativi flussi. Tutelare il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente. Tutelare i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini.**

È POSSIBILE ACCEDERE AI PROPRI DATI ED ESERCITARE GLI ALTRI DIRITTI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE INVIANDO UNA PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO:
comunesommarivapcert@pec.it

Modello istanza accesso ai dati / immagini

Al Comandante della Polizia Locale
del Comune di Sommariva Perno (CN)
in qualità di Responsabile del trattamento dati
Videosorveglianza

**MODULO UNICO DI RICHIESTA ACCESSO/ESTRAZIONE DATI/IMMAGINI DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA E PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI, AUTORITA'/POLIZIA
GIUDIZIARIA, ALTRO SOGGETTI LEGITTIMATI.**

(Reg. EU 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e Reg. Comunale Videosorveglianza n. ____ del
18 dicembre 2025)

Il sottoscritto, in data _____ alle ore _____, in qualità di:

- ☐ soggetto privato
☐ soggetto pubblico
☐ Autorità Giudiziaria
☐ Organo di Polizia Giudiziaria,
☐ altro soggetto (specificare es. Avvocato, Perito, etc.)

nonché soggetto legittimato all'accesso per i motivi sottoindicati, avanza la presente richiesta al fine di esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali e/o accesso/estrazione delle immagini della videosorveglianza comunale, rilasciando le seguenti informazioni utili a circostanziare meglio la presente richiesta:

- data della riprese video interessata _____
- ora o fascia oraria _____
- luogo della ripresa video _____
- ulteriori elementi utili a facilitare la ricerca dei dati/immagini (es. persona, abbigliamento, , auto-marca-modello-colore-targa, accompagnatori, etc.)

(il sottoscritto compili, a seconda dei casi, la sezione A o la Sezione B)

SEZIONE A - ESERCIZIO DI DIRITTI DA PARTE DI:

- ☐ SOGGETTO PUBBLICO ☐ AUTORITA' GIUDIZIARIA ☐ POLIZIA GIUDIZIARIA
☐ ALTRO SOGGETTO LEGITTIMATO ACCESSO (specificare es. avvocato, perito, etc.) _____

l/la sottoscritto/a _____ appartenente a _____ identificato/a
mezzo (specificare) _____ chiede

- ☐ l'estrazione
☐ la visione

delle immagini dal sistema di videosorveglianza per:

- ☐ fini di ordine pubblico
☐ specifica richiesta dell'Autorità Giudiziaria(_____)
☐ in relazione all'attività investigativa in corso.
☐ in relazione ai procedimenti inerenti agli illeciti ambientali.
☐ altra motivazione e nello specifico: _____

Sono a conoscenza che per la presente richiesta, ove previsto, mi può essere richiesto un contributo
spese, definito con atto formale della Giunta Comunale.

Firma dell'interessato/a _____

SEZIONE B - ESERCIZIO DI DIRITTI DA PARTE DI SOGGETTO PRIVATO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ il _____ e residente a
_____ in _____ identificato a mezzo
_____ n° _____ rilasciato/a in
data _____

Accesso ai dati personali

intende accedere ai dati che lo riguardano e precisamente:

- ☐ chiede di confermagli l'esistenza o meno di tali dati
- ☐ chiede di comunicargli i medesimi dati in forma intelligibile
- ☐ altro motivo concreto (descrivere: es. oggetto di reato comportamento illecito/fraudolento, altra causa concreta) a fronte del quale presenta la seguente documentazione comprovante la richiesta _____

Richiesta di conoscere alcune notizie sul trattamento dati

chiede di conoscere:

- ☐ l'origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti),
- ☐ le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;
- ☐ le modalità del medesimo trattamento;
- ☐ la logica applicata al trattamento effettuato con strumenti elettronici;
- ☐ gli estremi identificativi del/dei responsabile/i del trattamento;
- ☐ i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o di incaricati;

Richiesta di opposizione al trattamento per motivi legittimi

si oppone al trattamento dei dati per i seguenti motivi legittimi: _____

Sono a conoscenza che per la presente richiesta, ove previsto, mi può essere richiesto un contributo spese, definito con atto formale della Giunta Comunale.

Firma dell'interessato/a _____

PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI E ATTI CONSEGUENTI

In data _____ il Responsabile del trattamento dati

- ☐ AUTORIZZA
☐ NON AUTORIZZA

per i seguenti motivi _____

Firma del Responsabile _____

In data _____ alle ore _____ considerata la suddetta richiesta e l'autorizzazione del Responsabile del trattamento dei dati, si procede

- ☐ alla visione delle immagini
☐ alla consegna delle immagini sul seguente supporto _____

Firma dell'incaricato/a _____

L'interessato si impegna a non utilizzare le immagini e le informazioni di cui è venuto in possesso per fini diversi da quelli espressamente autorizzati.

Firma dell'interessato/a _____